



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE
PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'
 Via Caduti di tutte le guerre, 15
 70126 Bari – servizisociali@regione.puglia.it
 Tel. 080/5403371 – Fax 080/5403370



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A

Legge regionale 21 marzo 2007 n. 7
DGR n. 2473 del 15 dicembre 2009 "Linee guida regionali per l'elaborazione dei
"Patti Sociali di Genere"

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PATTI SOCIALI DI GENERE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi:

- Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città."
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e smi. attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- Legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia";
- DGR n. 2473 del 15 dicembre 2009 "Linee guida regionali per l'elaborazione dei "Patti Sociali di Genere" di cui all'art.15 della Legge Regionale 7/2007.

Art. 1
Obiettivi

1. Il presente avviso, in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale 7 del 21 marzo 2007, artt. 15 e 16, si pone l'obiettivo di promuovere, attraverso la concessione di finanziamenti, l'attivazione di **"Patti Sociali di Genere"**, quali accordi territoriali tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.
2. Il presente Avviso si pone altresì l'obiettivo di stimolare il protagonismo dei soggetti locali, favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, al fine di mobilitare tutto il potenziale innovativo per incidere sul contesto sociale e istituzionale di una specifica area territoriale e programmare interventi che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
3. Il Patto può prevedere progetti ed azioni comprese indicativamente, ma non esaustivamente nelle Linee Guida Regionali per l'elaborazione dei Patti Sociali di Genere (approvate con DGR n. 2473 del 15 dicembre 2009). Può prevedere, inoltre, progetti e azioni di cui al decreto ministeriale che definisce criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 2 **Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere ai contributi regionali¹ raggruppamenti, comunque costituiti, dei soggetti di seguito specificati:
 - a) imprese operanti nel territorio regionale;
 - b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 - c) Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici territoriali¹.

2. Nell'Ambito del raggruppamento che si intende costituire per la presentazione della proposta progettuale i soggetti di cui al comma 1 devono individuare un Capofila (detto anche Beneficiario o Soggetto Proponente con potere di rappresentanza), che è responsabile nei confronti della Regione Puglia per la realizzazione del progetto, assumendo compiti di coordinamento e di attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono presentare proposte progettuali anche costituendo apposite associazioni temporanee di scopo, purché supportati da formali intese già sottoscritte all'atto della presentazione della domanda e impegno a formalizzare l'associazione entro i tempi di avvio della realizzazione dei programmi di investimento. In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto capofila.

4. I soggetti privati componenti il raggruppamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA (per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari), ed avere partita IVA;
 - essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

¹ Amministrazioni, classificate "Organismi di diritto pubblico" secondo la definizione di cui all'art. 1, paragrafo 9, secondo comma della Direttiva 2004/18/CEE (cfr. elenco allegato III della Direttiva),

5. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

6. Per accedere ai finanziamenti i soggetti promotori il raggruppamento comunque costituito, dovranno preventivamente sottoscrivere apposito atto di intesa che deve rappresentare ruoli, compiti e responsabilità in capo ad ogni soggetto attivo nel partenariato che dovrà essere allegato all'istanza di finanziamento come previsto nel successivo art.6.

Art. 3 **Iniziative ammissibili**

1. Con riferimento alle citate Linee Guida Regionali per l'elaborazione dei Patti Sociali di Genere sono ammissibili ai contributi di cui al presente Avviso, sia i costi riferiti alla fase di progettazione/contrattazione/negoziazione, sia specifiche progettualità previste all'interno di ogni Patto Sociale di Genere. In particolare, sono ammissibili le seguenti iniziative:

1. indagini, ricerche e studi relativi alla Fase di emersione dei bisogni;
2. organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto, relativamente alla Fase di contrattazione e concertazione;
3. consulenze specialistiche per la fase di ideazione e progettazione;
4. azioni di comunicazione e promozione degli interventi previsti dal Patto;
5. azioni sperimentali inerenti modalità di organizzazione del lavoro flessibili come ad es. orari ad isole, telelavoro, job sharing, ecc.;
6. azioni sperimentali inerenti la flessibilità del tempo di lavoro, anche integrate tra loro, quali, fissazione dell'orario di lavoro su base mensile, ampliamento delle fasce orarie in entrata, in uscita o pausa pranzo, banca delle ore individuale o multi periodale, utilizzo flessibile di ferie e permessi, adozione di prassi aziendali di modifiche concordate dell'orario di lavoro;
7. azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, eventi pubblici di animazione, seminari e altre iniziative sul principio di eguaglianza dei ruoli genitoriali;
8. azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei congedi di maternità e parentali;
9. azioni di sostegno al reddito per congedi parentali fruiti dal padre per accudimento di minore;
10. azioni informative, di sensibilizzazione, accompagnamento e consulenza alle aziende per l'inserimento nella contrattazione aziendale di clausole migliorative o di estensione delle tutele previste dalla legge ai lavoratori atipici e precari;
11. azioni sperimentali per interventi di sostituzione dell'imprenditore/trice o lavoratore/trice autonomo/a;
12. azioni formative di aggiornamento delle competenze per lavoratori/trici che rientrano al lavoro dopo periodi di congedi obbligatorio e/o facoltativo di maternità e parentale;
13. azioni di accompagnamento al rientro al lavoro per lavoratori/trici attraverso l'adozione di attività di mentoring o forme di tutoraggio aziendale;
14. azioni di informazione, comunicazione, aggiornamento, anche attraverso l'utilizzo di supporti tecnologici, finalizzati a fornire costanti aggiornamenti sulle attività aziendali;
15. azioni di sostegno al reddito che favoriscano, al rientro in azienda dopo la fruizione di congedi, l'aggiornamento delle competenze;
16. azioni di informazione e sensibilizzazione per l'utilizzo del part-time;
17. azioni sperimentali di forme di part-time, anche reversibile, secondo le diverse tipologie (orizzontale, verticale, misto, job splitting),

18. azioni formative per la qualificazione e/o riqualificazione finalizzata all'inserimento lavorativo di donne in condizioni di disagio, quali donne sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie mono-parentali con carichi di cura;
19. azioni di orientamento, intermediazione e accompagnamento per favorire l'inserimento lavorativo di donne disabili;
20. azioni di alfabetizzazione, orientamento al lavoro e formazione per la qualificazione professionale di donne straniere;
21. azioni a supporto della creazione di lavoro autonomo (accompagnamento allo start up e credito agevolato);
22. azioni di monitoraggio e valutazione del Patto.

2. Sono ammissibili ai contributi le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, relative alle seguenti voci di costo:

1. spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati a quanto previsto al punto 1 del precedente comma, nella misura massima del 10% del valore del progetto;
2. spese relative all'organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
3. spese di consulenze specialistiche nella misura massima del 10%;
4. spese di comunicazione e promozione degli interventi previsti;
5. spese per la formazione del personale dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione dei Patti;
6. acquisto di software e servizi informatici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
7. spese generali nella misura massima del 4% del valore del progetto.

3. Per ogni voce di spesa che preveda l'impegno di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.

4. Il prodotto finale di ciascun Patto territoriale sociale di genere consiste nella definizione puntuale degli interventi che costituiscono il Patto dell'area territoriale di riferimento, nonché nella individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e compartecipazione finanziaria di ciascun soggetto, pubblico o privato.

Art. 4 **Dotazione Finanziaria e Entità del contributo**

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.
2. Il contributo massimo concedibile per gli interventi e le azioni oggetto del Patto è di € 165.000,00.
3. Per l'attuazione del Patto sarà valutata l'aggiuntività delle risorse messe a disposizione dal presente Avviso rispetto al piano finanziario di copertura dei costi derivanti dall'attuazione del

Patto per ogni soggetto sottoscrittore. Per tali ragioni, il cofinanziamento regionale dovrà tener conto della molteplicità e varietà degli interventi e della possibilità che essi siano finanziati attraverso risorse pubbliche e/o private, di natura locale, nazionale e comunitaria.

Art. 5

Criteri di valutazione e selezione delle proposte di Patto

1. Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nel precedente art. 2.
2. Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:
 - presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2 del presente avviso;
 - consegnati oltre i termini indicati;
 - pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nell'articolo 6 del presente Avviso;
 - privi della dicitura identificativa sul plico di consegna: "Patto Territoriale Sociale di Genere";
 - non corredati dalla documentazione richiesta nell'articolo 6 del presente Avviso;
3. Nel corso della valutazione la Commissione avrà facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.
4. La predetta Commissione provvederà successivamente all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di seguito indicati, che tengono conto delle priorità e delle condizioni stabilite dalle Linee Guida Regionali approvate con DGR n. 2473 del 15 dicembre 2009:
 - a) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare, con specifico riferimento alle macro caratteristiche del Patto di genere definite nelle Linee guida:

max punti 20
 - b) Grado e modalità di coinvolgimento nel Patto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore, ecc.):

max punti 18
 - c) Metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi

max punti 15
 - d) Innovatività delle proposte di intervento, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare ed al territorio di riferimento

max punti 15
 - e) Risorse aggiuntive garantite dai soggetti proponenti per la realizzazione degli interventi previsti dal patto

Max punti 10

- f) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista per l'attuazione del Patto (modello organizzativo, professionalità coinvolte)
max punti 10
- g) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati
max punti 7
- h) Grado di coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione locale e regionale
max punti 5

Art. 6 Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, scaricabile dalla sezione "Puglia Sociale" nel portale istituzionale della Regione Puglia, sito internet www.regione.puglia.it.
2. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o con corriere autorizzato, entro e non oltre 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia. Qualora la scadenza coincida con giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede il timbro postale di spedizione.
3. Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio, a pena di esclusione, la dicitura "Patto Territoriale Sociale di Genere", dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano - Via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.

4. Le istanze, inoltrate a firma del legale rappresentante del Soggetto capofila, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

A. Formulario contenente la proposta di Patti con i seguenti contenuti minimi:

- Ambito territoriale di riferimento
- Esigenze e criticità espresse dai soggetti coinvolti
- Finalità e macro obiettivi dell'intervento
- Obiettivi specifici
- Principali azioni e interventi che si intendono promuovere

- Risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'attuazione. Nel caso in cui uno dei soggetti proponenti, ovvero l'intero raggruppamento abbiamo inoltrato istanza di finanziamento per i contributi di cui all'articolo 9 della l. 8 marzo 2000 n. 53 occorrerà specificare le modalità di integrazione delle risorse ai fini della realizzazione degli interventi previsti
- Partenariato istituzionale, sociale ed economico che sostiene il Patto
- Crono programma delle attività
- Modalità di gestione e controllo

B. Atto di Intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti del partenariato che riporti puntualmente i ruoli, compiti e responsabilità in capo ad ogni soggetto attivo nel partenariato, ovvero protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari;

C. Parere dei Comitati Pari opportunità di cui al d.lgs.198/2006, dei soggetti pubblici e privati aderenti al raggruppamento.

D. per ogni Comune partecipante al Coordinamento Istituzionale d'ambito o partecipante ad altro organismo istituito per la gestione associata ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 1865 del 13 ottobre 2009, la delibera comunale di approvazione della domanda di finanziamento e di avvenuto coordinamento istituzionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19

E. Per ogni soggetto privato:

- atto costitutivo registrato e/o certificato di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari;
- copia attribuzione partita IVA;
- copia iscrizione nel corrispondente registro regionale di riferimento, ove pertinente, ovvero attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel corrispondente registro regionale in data antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURP;
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.)

5. Ai sensi del Regolamento regionale del 27 novembre 2009, n. 31 (pubblicato sul BURP n. 191 del 30 novembre 2009), ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso, si ribadisce quanto segue, rinviando al medesimo Regolamento per tutto quanto qui non espressamente riportato: "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della

rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede [...] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con sentenza; d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione. [omissis]. In ogni caso, "Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

6. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti attraverso la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
7. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.
8. Non è consentita alcuna altra modalità di presentazione della domanda.

Art. 7

Graduatoria e concessione del contributo

1. La Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 5 formulerà la graduatoria unica delle domande ammesse alla concessione del contributo.
2. La graduatoria unica è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. L'atto di concessione dei contributi sarà adottato con apposita determinazione della Dirigente di Servizio, nei limiti delle risorse che a tale scopo sono assegnate dall'Avviso Pubblico.
4. Eventuali risorse residue potranno essere distribuite alle proposte progettuali che si qualificano tra le prime cinque sulla base del punteggio assegnato.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 9, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
6. Le graduatorie restano valide restano valide nei 18 mesi successivi alla loro approvazione e comunque fino alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico.

Art. 8 **Modalità di erogazione del contributo**

1. I soggetti beneficiari del contributo saranno invitati a sottoscrivere un apposito disciplinare, regolante i rapporti con la Regione Puglia.
2. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla sottoscrizione del disciplinare e con le seguenti modalità:
 - anticipazione pari al 10% del costo totale dell'intervento ammissibile, alla comunicazione formale di avvio del progetto;
 - seconda tranche pari al 40% dietro dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
 - terza tranche pari al 40%, dietro dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 100% delle attività previste;
 - saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e ad avvenuta consegna di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Art. 9 **Varianti e revoche**

1. Sono ammesse varianti in corso di esecuzione su proposta motivata del soggetto beneficiario e previa esplicita approvazione da parte del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità – Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.
2. Il contributo può essere revocato quando siano accertati i seguenti casi:
 1. il rifiuto del Beneficiario di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli;
 2. l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza l'autorizzazione della regione Puglia;
 3. la difformità del progetto approvato e la sua realizzazione in termini qualitativi e quantitativi;
 4. gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati di monitoraggio;
 5. gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo;
 6. mancata presentazione dei documenti richiesti ovvero la presenza di false dichiarazioni ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;
 7. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo avvio delle progettualità.
3. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.
4. Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 10
Obblighi dei beneficiari dei contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei Patti approvati.
2. Essi sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 8.
3. Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Art. 11
Informazioni sul procedimento

1. La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Stefania Giliberti.
2. Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia agli uffici competenti, **esclusivamente per iscritto** all'indirizzo di posta elettronica servizisociali@regione.puglia.it.

LA DIRIGENTE